Città di Lecce

CENTRO DI RESPONSABILITÀ XIV: Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
CENTRO DI RESPONSABILITA' XX: Ambiente, Igiene Urbana, Protezione Civile, Energia, Ufficio Unico dei rifiuti, Ufficio V.I.A., Randagismo, Canili.

Oggetto:Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del suolo, mediante subirrigazione, delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento delle aree esterne e dell'autorizzazione allo scarico mediante bacino di evapotraspirazione delle acque reflue domestiche provenienti dal bar e dai servizi a servizio dell'impianto per la distribuzione di carburante con marcio ESSO PVF 7950 sito sulla S.S. 16 km 953 + 221 – Società Selecar S.a.s. di Palumbo Fortunato & C.

Istruttoria dell'ufficio Ambiente: Istruttore Tecnico: Geom. Luciano Mangia
Istruttoria del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Sportello SUAP: Coordinatore Tecnico Sportello SUAP: Geom. Riccardo Loiacono

Premesso che:

- in data 13/06/201 3 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitavi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "*i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:*
- *a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- *b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- *d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- *e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;

- l'art. 42 della L. R. 24/83, come modificata dalla L. R. 31/95, recita: "*i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura*";
- l'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: "*il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31*";
- l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: "*tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ….omissis……..Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia……*";
- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:"*…… per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, ……..a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,……..*";
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- il R.R. 26/13 prevede, all'art. 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- il R.R.26/13 prevede, all'art. 10 commi 1, 2 e 4 per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso e la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive;
- acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 19/09/2014 al n. 89592 il sig. Antonio PAREO nato a Lecce il 28/07/1974 e residente in Surbo (LE) alla via Tripoli n. 19 C.F. PRANTN74L289E506J, nella sua qualità di gestore dell'impianto per la distribuzione carburanti con marchio ENI PV 19322 sito sulla superstrada Lecce-Brindisi al viale Porta D'Europa, chiedeva il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 art. 3, comma 1 lettere: a) *scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.lgs. 152/2006 e del R.R. 26/2013*;
- con istanza acquisita al protocollo generale di questa amministrazione comunale in data 04/11/2015 e n. 137640, c il sig. Fortunato PALUMBO, in qualità di Legale Rappresentante della Società Selecar S.a.s. di Palumbo Fortunato & C., gestore dell'impianto per la distribuzione carburanti con marchio ESSO PV 7950 chiedeva il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per scarichi di acque reflue di cui al Capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota prot. n. 142985/2015 del 13/11/2015 trasmetteva alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C. la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal sig. Palumbo Fortunato, allegando la seguente documentazione:
    - Istanza di autorizzazione
    - Relazione tecnica generale sulla raccolta e smaltimento delle acque reflue: 19322_Relazione;
    - Relazione Geologica ed Idrogeologica;
- con nota prot. n. 8997 del 22/02/2016 la Provincia di Lecce – Servizio Attività Produttive ed economiche trasmetteva allo sportello SUAP comunale, il provvedimento conclusivo del procedimento n. 340/2015 che recepiva la determinazione n. 238 del 18/02/2016 del dirigente del servizio Ambiente della stessa provincia;
- con provvedimento del settore ambiente di questa Amministrazione Comunale, recante prot. n. 0063503/2016 del 05/05/2016, veniva rilasciata e trasmessa al Suap ed al richiedente, l'autorizzazione allo scarico sul suolo mediante bacino di evapotraspirazione per le acque reflue domestiche provenienti dal Bar e dai servizi igienici asserviti all'impianto per la distribuzione carburanti suddetto, con l'obbligo per il sig. Palumbo Fortunato di osservare determinate prescrizioni;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 stabilisce: "*spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale*";

- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: "*i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie*";

Tanto premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'atto di determinazione della Provincia di Lecce – Servizio ambiente n. 228 del 17/04/2015;
- la nota della Provincia di Lecce – Settore Politiche culturali, sociali e del lavoro, servizio attività produttive ed economiche, prot. n. 8997 del 22/02/2016;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la Legge Regionale n. 24 del 18.12.1983
- il Regolamento Regionale 26 del 16/12/2011;
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determine dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015;
- la Determinazione Dirigenziale n. 103/2015 – CDR XIV del 08/09/2015;

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- l'impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 *(lettera q – attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli*);
- il R.R. 26/13 prevede, all'art 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- il R.R.26/13 prevede, all'art 10 commi 1, 2 e 4 per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso e la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive;
- il R.R. 26/2013 all'art. 11 *(Recapito delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)* prevede che: "*Fermo restando l'obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, opportunamente trattate secondo quanto stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento, nei casi in cui ci sia eccedenza delle stesse acque recuperate per gli usi consentiti, ovvero l'impossibilità di riutilizzo, sono recapitate secondo il seguente ordine preferenziale: a. rete fognaria nera, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari del Soggetto Gestore per scarichi di tipo industriale e previa valutazione della compatibilità qualitativa e quantitativa del sistema fognario/ depurativo; b. acque superficiali compresi i corpi idrici artificiali; c. corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali, suolo e strati superficiali del sottosuolo, qualora l'Autorità competente accerti l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, di utilizzare i recapiti precedentemente elencati.";*
- l'impianto effettua i trattamenti conformi a quanto sopra destinando le acque depurate di prima e di seconda pioggia al riutilizzo per gli scarichi dei servizi igienici e per il previsto impianto di autolavaggio ed il surplus allo scarico in subirrigazione, come da relazione tecnica agli atti;
- con istanza acquisita al protocollo generale di questa amministrazione comunale in data 04/11/2015 e n. 137640, c il sig. Fortunato PALUMBO, in qualità di Legale Rappresentante della Società Selecar S.a.s. di Palumbo Fortunato & C., gestore dell'impianto per la distribuzione carburanti con marchio ESSO PV 7950 chiedeva il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per scarichi di acque reflue di cui al Capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota prot. n. 142985/2015 del 13/11/2015 trasmetteva alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C. la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal sig. Palumbo Fortunato, allegando la seguente documentazione:
  - Istanza di autorizzazione
  - Relazione tecnica generale sulla raccolta e smaltimento delle acque reflue: 19322_Relazione;
  - Relazione Geologica ed Idrogeologica;
- con nota prot. n. 8997 del 22/02/2016 la Provincia di Lecce – Servizio Attività Produttive ed economiche trasmetteva allo sportello SUAP comunale, il provvedimento conclusivo del procedimento n. 340/2015 che recepiva la determinazione n. 238 del 18/02/2016 del dirigente del servizio Ambiente della stessa provincia;
- con provvedimento del settore ambiente di questa Amministrazione Comunale, recante prot. n. 0063503/2016 del 05/05/2016, veniva rilasciata e trasmessa al Suap ed al richiedente, l'autorizzazione allo scarico sul suolo mediante bacino di evapotraspirazione per le acque reflue domestiche provenienti dal Bar e dai servizi igienici asserviti all'impianto per la distribuzione carburanti suddetto, con l'obbligo per il sig. Palumbo Fortunato di osservare determinate prescrizioni;

Ritenuto pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore della società "***Selecar S.a.s. di Palumbo Fortunato & C.***" con sede legale in Lecce alla S.S. 16 Km 953 +221 P.IVA 0467204757 gestore dell'impianto per la distribuzione carburanti con marchio ESSO PV 7950 ubicato sulla S.S. 16 Km 953 +221, nella persona del suo Legale Rappresentante, sig. Fortunato PALUMBO nato a San Cesario di Lecce il 18/01/1991 e residente in San Donato di Lecce alla via XI Febbraio n. 40 C.F. PLMFTN91A18H793H, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui alla lettera a) al D.P.R. 59/2013 e precisamente:

- autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del suolo, in subirrigazione, ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
- autorizzazione allo scarico sul suolo mediante bacino di evapotraspirazione per le acque reflue domestiche provenienti dal Bar e dai servizi igienici asserviti all'impianto per la distribuzione carburanti suddetto ai sensi del Regolamento Regionale n. 26 del 12.12.2011;

Verificato:

- *La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, **l'Autorizzazione Unica Ambientale**, ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui alla lettera a) al D.P.R. 59/2013 e precisamente:
   - autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del suolo, in subirrigazione, ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
   - autorizzazione allo scarico sul suolo mediante bacino di evapotraspirazione per le acque reflue domestiche provenienti dal Bar e dai servizi igienici asserviti all'impianto per la distribuzione carburanti suddetto ai sensi del Regolamento Regionale n. 26 del 12.12.2011;

   della società "***Selecar S.a.s. di Palumbo Fortunato & C.***" con sede legale in Lecce alla S.S. 16 Km 953 +221 P.IVA 0467204757 gestore dell'impianto per la distribuzione carburanti con marchio ESSO PV 7950 ubicato sulla S.S. 16 Km 953 +221, nella persona del suo Legale Rappresentante, sig. Fortunato PALUMBO nato a San Cesario di Lecce il 18/01/1991 e residente in San Donato di Lecce alla via XI Febbraio n. 40 C.F. PLMFTN91A18H793H;
2. **di prendere atto** della nota della Provincia di Lecce – Servizio Attività Economiche e Produttive recante prot. n. 8997 del 22/02/2016 con la quale si è concluso il procedimento n. 340/2015 recependo termini e condizioni riportati nella determinazione del servizio ambiente della stessa Provincia n. 238 del 18.02.2016;
3. **di prendere atto** dell'autorizzazione rilasciata dal Settore Ambiente di questa A.C. con provvedimento recante prot. n. 0063503/2016 del 05/05/2016;
4. **di sottoporre** il gestore dell'impianto, società "***Selecar S.a.s. di Palumbo Fortunato & C.***", il cui rappresentante legale è il sig. Fortunato PALUMBO:

   con riferimento all'autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del suolo mediante subirrigazione delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento provenienti dalle coperture e dai piazzali della struttura

commerciale (art. 3 comma 1, lett. a) del D.P.R. 59 del 13.03.2013, D.L.vo 152/2006 e R.R. n. 26/2013), al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

a) realizzare i previsti interventi di adeguamento al R.R. 26/13 entro 36 mesi dalla data di rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale;
b) nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento utilizzare i sistemi di trattamento preesistenti;
c) dare comunicazione della realizzazione degli interventi di adeguamento al Suap del Comune di Lecce ed al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce inviando il certificato di regolare esecuzione degli stessi unitamente alle schede tecniche di rilevamento degli scarichi, approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
d) ad opere di adeguamento realizzate effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia accumulate entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
e) ad opere di adeguamento realizzate rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
f) le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
g) nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti;
h) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
i) effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188,189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
j) informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Suap di questa Amministrazione Comunale, l'Arpa, la ASL competente e la Provincia di Lecce - ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
k) procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13 per ogni modifica dell'attività o dell'impianto;

con riferimento all'autorizzazione allo scarico sul suolo mediante bacino di evapotraspirazione per le acque reflue domestiche provenienti dal Bar e dai servizi igienici asserviti all'impianto per la distribuzione carburanti suddetto ai sensi del Regolamento Regionale n. 26 del 12.12.2011, l'obbligo, per il gestore, di osservare le seguenti prescrizioni:

- il titolare dello scarico, dovrà realizzare tutte le necessarie attività, finalizzate a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte Terza del D.L. vo n. 152/2006 e s.m.i., e del Regolamento Regionale 12 Dicembre 2011, n. 26, con particolare riferimento, in relazione alla tipologia delle acque reflue da scaricare indicate nella documentazione prodotta dalla ditta, atte a:
  - garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti effettuando idonea manutenzione dei singoli sistemi utilizzati per il trattamento dei reflui;
  - effettuare idonea manutenzione delle vasche, del bacino e di quanto altro necessario, al fine di garantire la capacità depurativa del suolo ed evitare impaludamenti con conseguente riduzione del potere drenante, per assicurare idonee condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza;
  - garantire nel tempo il corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di Abitanti Equivalenti;
  - la scelta delle piante da utilizzare deve privilegiare sia la massima evapotraspirazione e sia la qualità autoctona del territorio;
- la falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100 m da essa, non potrà essere utilizzata per usi potabili o domestici, o per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi;
- devono essere rispettate le distanze di sicurezza previste dalle normative specifiche per muri perimetrali, pozzi, condotte di acqua potabile e distanza tra il massimo livello della falda ed il fondo della trincea, ecc.;

- i fanghi rivenienti dal processo di depurazione delle acque reflue di che trattasi, e/o altri possibili rifiuti prodotti presso l'insediamento devono essere smaltiti secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.L. vo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i, ovvero dal D.L. vo n. 99/92, con la stessa frequenza, relativamente ai fanghi, indicata al punto 1.2 dell'Allegato 4 del R.R. n. 26/2011;
- è fatto sin d'ora obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura (S.I.I.), non appena sia realizzato siffatto servizio pubblico, separando le acque meteoriche da quelle reflue domestiche prima dell'immissione nella condotta;
- il titolare dello scarico dovrà notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;

5. **dare atto** che questa Amministrazione Comunale si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
   - richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra Autorità competente;
   - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
   - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
6. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;
7. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
8. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del comma 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
9. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;
10. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:
    a) Al gestore, "*Selecar S.a.s. di Palumbo Fortunato & C.*" con sede legale in Lecce alla S.S. 16 Km 953 +221 P.IVA;
    b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, via Lombardia n. 7 – Lecce;
    c) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
    d) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;
    e) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;
    f) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale - Lecce;
11. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
12. **dare atto** che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
13. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

F.TO
IL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Maria Antonietta GRECO

F.TO
IL DIRIGENTE
SETTORE AMBIENTE
Arch. Fernando BONOCUORE

La presente copia informatica, è conforme al documento originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento originalmente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Lecce – Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio.

La presente copia
informatica, è

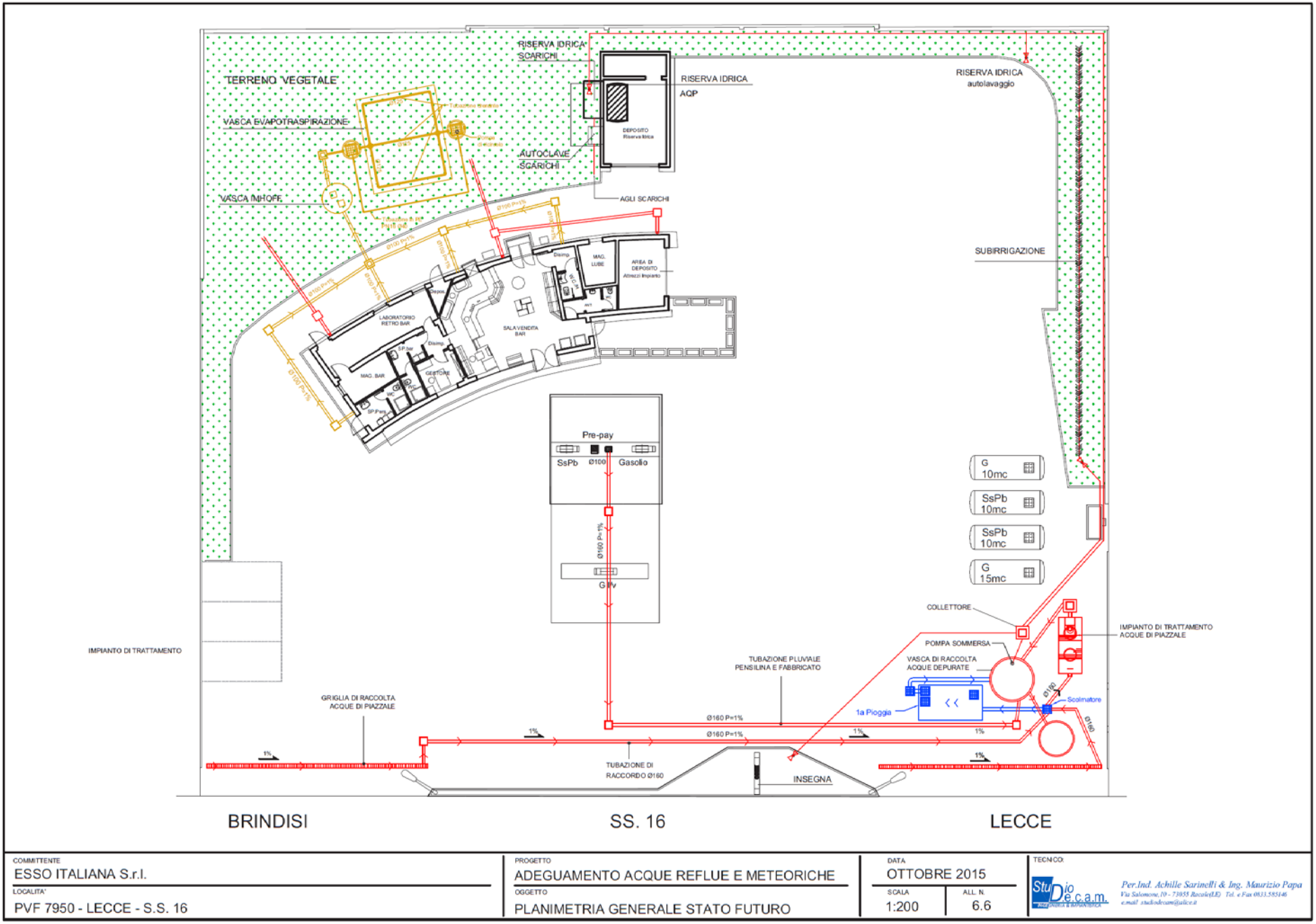

COMMITTENTE: ESSO ITALIANA S.r.l.	PROGETTO: ADEGUAMENTO ACQUE REFLUE E METEORICHE	DATA: OTTOBRE 2015	TECNICO: Per.Ind. Achille Sarinelli & Ing. Maurizio Papa
LOCALITA': PVF 7950 - LECCE - S.S. 16	OGGETTO: PLANIMETRIA GENERALE STATO FUTURO	SCALA: 1:200 — ALL. N.: 6.6	StuDio D.E.C.A.M. — Via Salomone,10 - 73055 Racale(LE) Tel. e Fax 0833.555146 — e.mail: studiodecam@alice.it

Comune di Lecce

DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: Settore Pianificazione e sviluppo del territorio

Dirigente: Arch. MARIA ANTONIETTA GRECO

Raccolta particolare del servizio

N° DetDS 00056/2016-CDR XIV del 06/05/2016

Raccolta generale della Segreteria Generale

N° 01065-2016 del 06/05/2016

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del suolo, mediante subirrigazione, delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento delle aree esterne e dell'autorizzazione allo scarico mediante bacino di evapotraspirazione delle acque reflue domestiche provenienti dal bar e dai servizi a servizio dell'impianto per la distribuzione di carburante con marcio ESSO PVF 7950 sito sulla S.S. 16 km 953 + 221 – Società Selecar S.a.s. di Palumbo Fortunato & C.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 06/05/2016 al 20/05/2016 .

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto arch. Maria Antonietta Greco, in qualità di Dirigente, attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° 1065 , composta da n° 8 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Lecce, lì - 9 MAG. 2016

Firma e Timbro dell'Ufficio

IL DIRIGENTE U.T.C.
SETTORE URBANISTICO
arch. M. Antonietta GRECO

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.